



Capitolo I.

Misure generali di attuazione della CRC in Italia

1. LA LEGISLAZIONE ITALIANA

52. Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia, nel riformare il sistema della giustizia minorile, integri appieno le disposizioni ed i principi della Convenzione, in particolare gli artt. 37, 40 e 39, e altri rilevanti parametri internazionali in questa area, come ad esempio le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei giovani privati della libertà e le Linee guida di Vienna per i bambini coinvolti nel sistema giudiziario penale.

(CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, Osservazioni Conclusive indirizzate all'Italia dal Comitato ONU, punto 52)*

a) La procedura minorile civile e penale

Il 3° Rapporto CRC³ si concludeva con le medesime raccomandazioni contenute nel precedente Rapporto⁴: l'attuazione della Legge 149/2001⁵ con la realizzazione di una difesa d'ufficio del minore, la costituzione di un unico organo specializzato in materia minorile e l'elaborazione di un ordinamento penitenziario minorile.

Il 1° luglio 2007, dopo sei anni di proroghe⁶, la **Legge 149/2001 è entrata finalmente in vigore** anche nella parte relativa alle norme procedurali che introducono cambia-

³ CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, Osservazioni Conclusive indirizzate all'Italia dal Comitato ONU documento disponibile sul sito ufficiale delle Nazioni Unite www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf (in inglese).

La versione italiana tradotta a cura di UNICEF Italia è disponibile sul sito www.unicef.it/flex/FixedPages/IT/Pubblicazioni.php/L/IT/Item/39/frmlD/Categoria/-/frmlD/Argomento/

⁴ CRC/C/OPAC/ITA/CO/1, 23 giugno 2006, Osservazioni Conclusive in merito all'attuazione in Italia del Protocollo Opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; CRC/C/OPSC/ITA/CO/1, 21 giugno 2006, Osservazioni Conclusive in merito all'attuazione in Italia del Protocollo Opzionale alla CRC sulla vendita di bambini. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf (in inglese).

* La traduzione in italiano delle Osservazioni Conclusive utilizzata nel Rapporto è tratta da Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Osservazioni Conclusive 2003, a cura di UNICEF Italia.

³ 3° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 2006-2007, di seguito 3° Rapporto CRC 2007, pag. 10.

⁴ 2° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, 2005-2006, di seguito 2° Rapporto CRC 2006, pag. 10.

⁵ Legge 149/2001 «Modifiche alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 recante *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del Libro I del Codice Civile*».

⁶ Nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale in cui la Legge 149/2001 veniva pubblicata il legislatore disponeva un primo rinvio, cui ne seguivano altri cinque e precisamente Legge 240/2001 (rinvio al 30 giugno 2002); Legge 175/2002 (rinvio al 30 giugno 2003); Legge 2000/2003 (rinvio al 30 giugno 2004); Legge 188/2004 (rinvio al 30 giugno 2005); Legge 168/2005 (rinvio al 30 giugno 2006); Legge 228/2006 (rinvio al 30 giugno 2007). Le numerose proroghe trovavano giustificazione nella necessità di attuare una regolamentazione della difesa d'ufficio in ambito minorile e nella opportunità di riorganizzare il processo civile minorile, così come stabilito nella Relazione del Ministero della Giustizia sull'amministrazione della Giustizia per l'anno 2006.



menti sostanziali del rito del procedimento minorile e del procedimento di adottabilità, garantendo la difesa tecnica del minore. La legge di riforma è infatti volta da un lato ad introdurre una difesa tecnica del minore nelle procedure di adottabilità e di potestà e dall'altro a garantire comunque il contraddittorio e il diritto alla difesa anche per i genitori del minore. Le norme entrate in vigore stabiliscono che «il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza del legale del minore e dei genitori o degli altri parenti»⁷ e che prima della dichiarazione della eventuale adottabilità vada sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, nonché «anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento»⁸. Del nuovo procedimento si apprezza in particolare lo snellimento della procedura per la dichiarazione definitiva dell'adottabilità. Avverso la sentenza di adottabilità le parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello, Sezione Minorenni⁹. Tuttavia, occorre rilevare che l'entrata in vigore della Legge 149/2001 nel luglio 2007 senza l'emanazione delle norme relative alla difesa d'ufficio ed un riassetto del processo civile minorile ha, nei fatti, reso la normativa difficilmente applicabile e fonte di nuovi problemi ed incertezze applicative. Sia l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF)¹⁰ sia l'Unione delle Camere Minorili¹¹, sia la dottrina che si è

occupata dell'argomento¹² hanno evidenziato le difficoltà interpretative che, inevitabilmente, hanno causato il nascente di prassi differenti tra i vari Tribunali e anche all'interno del medesimo Tribunale. I **problemi maggiori** riguardano il rapporto tra avvocato del minore o curatore del minore e minore, la mancata individuazione di criteri di nomina e di qualificazione dei difensori del minore e l'assenza di un relativo albo, la retribuzione degli stessi, a differenza di quanto avviene nei procedimenti penali dove esiste un quadro normativo di riferimento¹³. Risulta pertanto particolarmente urgente un intervento legislativo volto a garantire un'efficace applicazione della Legge 149/2001 che attualmente appare fonte di incertezze interpretative e conseguentemente non garantisce un'efficace tutela del minore, facendo venir meno uno degli scopi per cui era stata emanata.

Rispetto all'auspicata costituzione di un **organo unico specializzato** in materia minorile¹⁴ si segnala che anche quest'anno non è stato presentato alcun disegno di legge che ne preveda l'istituzione e non è ancora iniziato l'esame dei progetti di legge giacenti e già assegnati alla Commissione Giustizia¹⁵ che prevedono la formazione di sezioni specializzate all'interno dei singoli Tribunali ordinari.

La questione di un organo unico specializzato è rilevante anche con riferimento all'applicazione della **Legge 54/2006** «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso». Il problema della **competenza tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni** riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli naturali è stata almeno temporaneamente superata dall'Ordinanza della Corte di Cassazione 8362/2007 del 22 marzo 2007¹⁶ con cui è stato stabilito che la competenza in tema di affidamento e di mantenimento dei figli naturali spetta al Tribunale per i Minorenni, mentre le medesime decisioni riferite ai figli legittimi sono prese dal Tribunale Ordinario. La situazione, a prima vista priva di problemi, presenta, in realtà, ancora molte difficoltà che rendono la tutela del figlio naturale meno certa e di fa-

⁷ Art. 8 ultimo comma Legge 149/2001; l'art. 10 comma 2 stabilisce che «all'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del Tribunale per i Minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso in cui essi non vi provvedano».

⁸ Art. 16 Legge 149/2001.

⁹ Art. 17 Legge 149/2001. Fino al luglio 2007 l'adottabilità veniva pronunciata con decreto (anziché con sentenza) contro cui poteva essere proposta opposizione avanti allo stesso Tribunale per i Minorenni che aveva dichiarato l'adottabilità con un conseguente allungamento dei tempi necessari a pervenire ad una decisione definitiva; all'opposizione avanti al Tribunale per i Minorenni poteva infatti seguire il giudizio in Appello e poi quello in Cassazione. La Corte d'Appello ora deve depositare la sentenza entro 15 giorni dalla pronuncia e i ricorsi (anche in Cassazione) devono essere discussi entro 60 giorni dal deposito degli atti.

¹⁰ Gruppo di lavoro AIMMF sulla Legge 149/2001 in www.minoriefamiglia.it. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la famiglia a seguito delle difficoltà interpretative ed operative insorte a partire dal 1° luglio 2007 con «l'inesatta entrata in vigore della parte processuale della legge 149/2001 senza che prima fossero state predisposte le necessarie norme di attuazione», ha istituito un gruppo di lavoro che ha individuato possibili buone prassi applicative della nuova disciplina relativamente ai procedimenti di adottabilità e di controllo sulla potestà disponibili sul sito www.minoriefamiglia.it/stampa.asp?id=776

¹¹ Comunicato Unione Nazionale Camere Minorili in www.minoriefamiglia.it

¹² Domanico M.G. *Senza norme processuali sulla difesa tecnica in affanno avvocati e giudici in Famiglia e Minori* 8/2007 pag. 9; Dosi G. *Una svolta nei giudizi di potestà e di adottabilità: in vigore, dopo anni, di proroghe, l'obbligo di un difensore per genitori e minore in Famiglia e Diritto* 10/2007, pag. 95; Turri G.C. *Ascolto, rappresentanza, difesa del minore in giudizio* in quanto parte in www.minoriefamiglia.it. Piccolo M.F. *La difesa tecnica nei giudizi minorili alla luce dell'entrata in vigore delle norme processuali della Legge 149/01* in www.minoriefamiglia.it

¹³ Altri rilevanti problemi sono da segnalare relativamente alla nomina d'ufficio dell'avvocato dei genitori.

¹⁴ Cfr. 3° Rapporto CRC 2007, pag. 8.

¹⁵ C. 77 assegnato il 13 giugno 2006; S. 155 assegnato il 9 giugno 2006; S. 683 assegnato il 24 luglio 2006.

¹⁶ Ordinanza 8362/2007; Ordinanza 19406/2007; Ordinanza 19909/2007 in www.minoriefamiglia.it



cile accesso rispetto a quella del figlio nato all'interno di un'unione matrimoniale. Esiste infatti un problema di mancanza di norme processuali che regolamentino in maniera uniforme i procedimenti relativi ad affidamento, modalità di visita e mantenimento dei figli naturali, con conseguente difformità di prassi applicative tra i vari Tribunali²⁷; un problema logistico di difficile accesso per le famiglie di fatto al giudice competente in quanto, come è noto, l'ambito di competenza dei Tribunali per i Minorenni è molto vasto; un problema relativo alle famiglie di fatto in cui vi siano figli minorenni e figli maggiorenni economicamente non autosufficienti per le quali appare necessario adire il Tribunale per i Minorenni relativamente ai figli minori e il Tribunale Ordinario per ottenere un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti²⁸.

I Tribunali Ordinari continuano poi a mantenere la competenza in tema di figli naturali quando la decisione chiesta al giudice riguarda esclusivamente il problema del mantenimento, senza investire le questioni relative all'affidamento dei figli e alle modalità di visita con il genitore non convivente.

Resta sempre pertanto attuale la raccomandazione di una riforma legislativa che istituisca un **Tribunale unico** competente a decidere in tema di figli naturali e legittimi e, in generale, relativamente a tutte vicende relative della famiglia, così come auspicato da molti operatori giuridici.

Per quel che concerne **le differenze ancora esistenti tra figli legittimi e naturali**, quali quelle in materia di successione e di rapporti che intercorrono tra il figlio naturale e la famiglia legittima del genitore²⁹ si segnala come non ci sia stato alcun intervento legislativo volto alla totale equiparazione di figli legittimi e naturali. Infatti il disegno di legge C. 2514 «Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione» non ha concluso il suo iter parlamentare³⁰.

Relativamente **all'ascolto del minore**, disciplinato dalla Legge 54/2006 con il nuovo art. 155 *sexies* c.c., va evidenziato come, anche in questo settore, le prassi siano differenti tra i vari Tribunali e come siano state elaborati protocolli volti all'unificazione delle modalità di ascolto dei minori³¹. La legge lascia spazio alle più varie interpretazioni e i protocolli, pur certamente meritevoli, si teme possano portare a soluzioni condivise solo in ambito strettamente locale: a titolo puramente esemplificativo si sottolinea come mentre l'Osservatorio di Milano prevede all'art. 5 del Protocollo che l'audizione potrà svolgersi solo alla presenza del giudice, dell'eventuale ausiliario e del difensore o curatore del minore, il Protocollo di Roma all'art. 5 stabilisce invece il diritto dei difensori delle parti di partecipare all'udienza di audizione del minore, pur senza interferire nello svolgimento dell'audizione. Anche in questo campo si auspica un'opera di coordinamento dei Tribunali per i Minorenni e dei Tribunali Ordinari a livello nazionale in modo da avere una prassi uniforme. Appare anche necessaria un'attività di formazione specifica per i magistrati che ascolteranno i minori³².

Nell'ambito della procedura minorile penale pur **non essendo stato ancora creato l'ordinamento penitenziario minorile** merita di essere segnalata un'importante novità rispetto al 3° Rapporto CRC.

Infatti accogliendo la raccomandazione contenuta nel 3° Rapporto CRC, il Dipartimento per la Giustizia Minorile ha creato al suo interno un gruppo di lavoro che ha provveduto a redigere due interessanti **progetti di legge**³³: il primo relativo all'elaborazione del tanto atteso ordinamento penitenziario per i detenuti minorenni, il secondo avente per oggetto la riorganizzazione degli uffici periferici e centrali del Dipartimento per la Giustizia Minorile al fine di adeguare strutture e personale alla nuova legislazione penitenziaria. I due progetti di legge sono stati depositati in data 15 gennaio 2008 presso la Segreteria del Gabinetto del Ministro

²⁷ Il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni è infatti un procedimento di volontaria giurisdizione con rito camerale, pur riconoscendo il tentativo di vari Tribunali, unitamente ad associazioni di avvocati, di stabilire prassi condivise a tutela delle garanzie processuali.

²⁸ Il Tribunale di Siena, con ordinanza dell'11 gennaio 2008 ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 4 comma 2 Legge 54/2006 relativamente all'interpretazione data dalla Cassazione.

²⁹ L'art. 537 c.c. stabilisce che pur essendo la quota riservata ai figli naturali e legittimi la medesima questi ultimi hanno diritto di commutare in denaro o in altri beni la quota dei figli naturali che non vi si oppongano e che, in caso di opposizione, la decisione spetta al giudice. L'art. 252 c.c. stabilisce che l'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori necessita del consenso del coniuge.

³⁰ Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2007, presentato alla Camera il 12 aprile 2007, assegnato alla Commissione Giustizia il 24 aprile 2007, che ha concluso l'esame in commissione il 20 dicembre 2007. Al momento della stesura del presente Rapporto è all'esame del Parlamento.

Cfr. www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2333.pdf

³¹ Si veda in proposito il Protocollo sull'interpretazione e applicazione della Legge 54/2006 in tema di ascolto del minore redatto dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano, Gruppo famiglia e Minori in www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2333.pdf e il Protocollo per l'audizione del minore redatto dalla Commissione Famiglia e Minori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma www.cameraminorile.com

³² Per maggiore approfondimenti si veda *oltre* capitolo II, paragrafo «L'ascolto del minore in ambito giudiziario».

³³ Si tratta della proposta di legge del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari che introduce «Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà destinati ai minorenni autori di reato» (Protocollo n. 1238/1 del 15 gennaio 2008) reperibile in www.giustiziaminorile.it



della Giustizia per il relativo *iter* di competenza istituzionale, che si auspica sia avviato con la nuova legislatura²⁴.

In prima battuta e in attesa del confronto con l'approfondimento dottrinale è possibile affermare che il progetto di legge relativo all'ordinamento penitenziario minorile costituisce un apprezzabile sforzo finalizzato a colmare la gravissima lacuna più volte stigmatizzata dai commentatori più attenti²⁵, in quanto mentre il nostro ordinamento si è dotato di una legge sul processo penale minorile²⁶, manca la corrispondente e specifica legge sull'esecuzione delle pene per i minorenni, in grado di assicurare il godimento di quei diritti di cui i minorenni sono titolari in base alle convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal nostro Paese²⁷. Il progetto di legge tiene conto anche delle modifiche sociali e culturali avvenute negli ultimi anni, con particolare riferimento ai minori stranieri appartenenti a varie etnie e ai reati commessi da gruppi di cui fanno parte minorenni e giovani adulti²⁸.

Tuttavia in attesa e fino all'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario minorile si continueranno ad applicare ai minorenni le norme di trattamento previste per gli adulti, con conseguenze anche molto gravi che rendono veramente indifferibile l'approvazione di una normativa ad hoc: soprattutto dopo l'entrata in vigore della Legge 251/2005, come evidenziato nel 3° Rapporto CRC.

²⁴ Per iniziare l'auspicato *iter* parlamentare e non vanificare l'importante lavoro svolto all'interno del Dipartimento per la Giustizia Minorile è necessario che vengano tradotte in un disegno di legge. A tal fine il Ministro della Giustizia dovrebbe portarlo all'attenzione del Consiglio dei Ministri perché eserciti il suo potere di iniziativa legislativa; in alternativa potrebbe essere un parlamentare a "fare proprio" il testo delle due proposte di legge e presentarle in Parlamento.

²⁵ Cfr. Occhigrosso F. *Giustizia e territorio: il ruolo del Tribunale per i Minorenni* reperibile in www.sicurezzaad.it; in www.minoriefamiglia.it; Cfr. Covelli M. *Manuale di legislazione penale minorile* Satura Editrice, 2006.

²⁶ DPR 443/1988 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni».

²⁷ Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, New York, 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo, 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77. Inoltre si ricordano le Regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile e «Regole di Pechino» del 1985, adottate dall'Assemblea Generale nella sua risoluzione 40/33 New York del 29 novembre 1985.

²⁸ Cfr. art. 3 del citato progetto di legge in materia di criteri cui deve essere orientata l'esecuzione delle pene nei confronti di minorenni italiani e stranieri; Cfr. l'art. 28 dello stesso progetto che riconosce la possibilità ai giovani adulti che abbiano compiuto i 18 ma non superato i 25 anni e che abbiano commesso il reato da minorenni di scontare la pena in Istituti penitenziari autonomi o in Sezioni degli Istituti per i Minorenni ove vengono sperimentate nuove modalità di trattamento con riguardo ai reati commessi da bande giovanili, criminalità organizzata o di tipo mafioso. Lo scopo della costituzione dell'Istituto Penale per giovani adulti è quello di evitare il trasferimento del giovane nella struttura per adulti con i conseguenti pericoli di contaminazione con l'ambiente criminale e di conferma dell'identità deviante.

La Legge 251/2005²⁹, nota come «ex Cirilli», infatti ha introdotto anche per i condannati minorenni in virtù dell'effetto estensivo sopra indicato severi limiti alla concessione di permessi premio, o di misure alternative alla detenzione (quali ad esempio la semilibertà o l'affidamento in prova al servizio sociale) quando sia stata applicata dal giudice di merito la **recidiva reiterata** prevista dall'art. 99 comma 4 c.p.³⁰ Tale regime di aumenti obbligatori, che l'interpretazione giurisprudenziale ha provveduto a mitigare³¹, non sembra abbia avuto effetti particolarmente intensi in ambito minorile in quanto per la sussistenza della recidiva occorre che l'autore già all'epoca di commissione del fatto reato sia stato in precedenza condannato con sentenza definitiva, circostanza questa non frequentissima per un minorenne³².

Sarebbero pertanto necessari, come già avvenuto in passato e fino all'approvazione dell'ordinamento penitenziario, ulteriori interventi correttivi della Corte Costituzionale al fine di ammorbidire rigide e automatiche preclusioni alla concessione di misure premiali o alternative alla detenzione nei confronti dei condannati minorenni, proprio per rendere l'esecuzione della pena conforme al dettato costituzionale di protezione della personalità del minorenne³³.

Passando ora all'esame delle più significative disposizioni del già menzionato progetto di legge relativo all'ordinamento penitenziario minorile occorre considerare che, in virtù del recepimento dei principi contenuti nelle convenzioni internazionali, l'art. 3 regola **l'intervento del mediatore linguistico-culturale** in modo da favorire i processi di integrazione socio-culturale nei confronti di minorenni stranieri o appartenenti a minoranze etniche consentendo così una seria prevenzione del rischio di devianza. Si prevede inoltre che ogni minorenne possa usufruire di un trattamento edu-

²⁹ Legge 251/2005 «Modifiche al Codice Penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione».

³⁰ Si ha la recidiva reiterata quando il recidivo commette un altro delitto non colposo, con aumenti fino a due terzi della pena.

³¹ Come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 192 del 5 - 14 giugno 2007, in *Giulda al Diritto* 26/2007.

³² In questo senso Nicola F. *L'impatto della Legge ex-Cirilli sul diritto minorile* in www.minoriefamiglia.it

³³ Si veda ad esempio la sentenza della Corte Costituzionale n. 436 del 22 novembre - 1 dicembre 1999 che ha censurato l'art. 58 *quater* comma 2 e 3 dell'ordinamento penitenziario (divieto di concessione di permessi premio per tre anni in caso di revoca della misura alternativa alla detenzione) nella parte in cui si riferisce ai minorenni per contrasto con gli artt. 27 e 31 della Costituzione; cfr. inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 16-30 dicembre 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nei soli riguardi dei condannati minorenni della norma che subordina la concessione di permessi premio in caso di condannati per i reati indicati nell'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario all'avveruta espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre 10 anni.



cativo personalizzato e della presenza in carcere di un operatore socio-educativo di riferimento.

Di grandissimo rilievo appare inoltre l'introduzione, nell'art. 23, del progetto della «**liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie**». Si tratta della **mediazione penitenziaria**, nuova misura che si ispira a modelli stranieri da tempo sperimentati³⁴, che ha lo scopo di favorire la pacificazione tra condannato e vittima o la riparazione del danno materiale o nella vita di relazione subito dalla vittima. In sintonia con il già rodato istituto della «messa alla prova» relativo al processo penale minorile, nella fase dell'esecuzione della pena nei confronti del minorenne il Tribunale di Sorveglianza può ordinare la liberazione anticipata, decidendo la riduzione della pena di 60 giorni per ogni sei mesi di pena scontata, qualora sia stata realizzata un'attività di mediazione-riparazione ed essa abbia avuto esito positivo. Tale attività di mediazione-riparazione viene attuata sulla base di un progetto frutto di un accordo tra il condannato e i servizi sociali che vigilano e seguono lo svolgimento del percorso di mediazione. Si deve comunque ribadire, come già auspicato nel 3° Rapporto CRC, l'urgenza di un intervento normativo che regolamenti la materia della mediazione penale con riferimento alla figura del mediatore e possa finalmente consentire di uniformare le differenti prassi praticate nei diversi Tribunali, in violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 2 CRC³⁵.

Nell'ambito del procedimento minorile civile e penale è, peraltro, necessario fare una riflessione sulla possibilità per enti, associazioni e comitati, il cui fine statutario sia la tutela degli **interessi diffusi dei minori**, di poter partecipare al giudizio rappresentando quegli interessi collettivi oggetto riconosciuto della loro attività. L'ordinamento riconosce, per ora esplicitamente solo in ambito penale ed amministrativo, agli enti promotori di interessi collettivi, universalmente riconosciuti e pacificamente condivisi, una posizione processuale autonoma rispetto alla parte lesa nell'ambito di procedimenti in corso³⁶. Si rileva tuttavia come, anche in ambito civile, numerosi siano i casi in cui vengono cagionati, con comportamenti illegittimi, danni notevoli nei confronti dei soggetti più deboli, svantaggiati, privi di tutela ade-

guata, quali i minori. I diritti dei minori possono legittimamente qualificarsi non solo come interessi diffusi, ovvero interessi aventi valore a livello ultraindividuale, ma addirittura come interessi collettivi. In tale ottica, l'associazione o l'ente che si fa portatore degli interessi diffusi collegati ai diritti dei minori, potrebbe essere chiamata a partecipare ai procedimenti in cui è coinvolto un minore e come tale essere legittimata ad assumere un ruolo attivo e propulsivo accanto allo stesso, per un rafforzamento della sua tutela³⁷. Una recente sentenza della Corte d'Appello di Genova ha riconosciuto la legittimazione ad agire ad Enti Autorizzati che abbiano come loro scopo statutario la tutela dei minori in stato di abbandono³⁸, prendendo parte attiva al procedimento in corso³⁹. Sulla scorta di questa decisione, alcune associazioni ritengono opportuno e necessario prevedere anche nei giudizi civili che hanno ad oggetto l'interesse del minore, la possibilità di legittimare all'azione quelle associazioni che operano a tutela dei minori, proprio al fine di tutelare sia il diritto soggettivo che si sostiene essere stato violato, sia degli interessi "diffusi" ad esso collegati, così

³⁶ Sono stati, innanzitutto, estesi gli stessi diritti e le facoltà riconosciute alla persona offesa dal reato anche agli enti e associazioni senza scopo di lucro alle quali «sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato» (art. 91 c.p.p.). Conseguenza procedurale di ciò è la capacità per enti, associazioni, comitati, di intervenire o di costituirsi parte civile in un procedimento penale in corso, accanto alla persona offesa dal reato e/o alla parte civile, qualora tali organizzazioni abbiano subito, a causa del fatto lesivo, un danno ed un interesse proprio, sempre che quell'interesse coincida con il diritto soggettivo che l'associazione ha assunto, indicandolo espressamente nel proprio statuto, quale ragione della propria esistenza ed attività, quale interesse assoluto ed essenziale della propria missione. È una novità importante che dal punto di vista processuale si realizza con un ampliamento della legittimazione attiva, ma che dal punto di vista extra giuridico comporta una decisa presa d'atto della valenza sociale di soggetti in massima parte appartenenti al Terzo Settore. L'affidarsi alle parti processuali è inoltre la dimostrazione di solidarietà, di condivisione, di non abbandono verso le vittime dirette di tali atti.

Di recente, anche in ambito amministrativo sono stati valorizzati enti che tutelano interessi diffusi, in particolare in relazione alla salvaguardia degli interessi diffusi in materia ambientale.

³⁷ Tratto da Amici dei Bambini *Il manifesto politico ai Amici dei Bambini contro l'emergenza abbandono* agosto 2008, pag. 44.

³⁸ Cfr. decisione della Corte d'Appello di Genova del 28 settembre 2006 Cron. n. 141/05 emessa nella procedura n. 449/2006 relativa al caso della bambina Bielorusa "Maria", disponibile sul sito www.studiolegalerossi.it/db/bielorusa.doc

³⁹ Si ritiene che, sulla scia di questa innovativa sentenza, il legislatore potrebbe attivarsi per regolamentare l'istituto dell'intervento di terzi portatori di interessi diffusi, prevedendolo *ex lege*. Una legge in tal senso, infatti, secondo alcune associazioni si rivelerebbe utile e necessaria non solo per superare le problematiche ancora aperte relative alla tutela processuale dei minori, ma anche per dare rilevanza ed attribuire una legittima posizione processuale agli enti che operano principalmente in materia di tutela dei minori. Alcune associazioni invece rilevano come il minore sia già nei fatti tutelato, grazie all'entrata in vigore della Legge 149/2001 dalla presenza in giudizio di avvocato del minore e curatore e temono un'eccessivo carico nei procedimenti, con conseguente rischio di un appesantimento e conseguenti rallentamenti.

³⁴ Cfr. Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile, *Relazione sull'ordinamento penitenziario minorile*, in www.segreteria.direzioneminori.dgm.giustizia.it

³⁵ Allo scopo di assicurare l'adozione di modelli uniformi di giustizia riparativa in linea con le Raccomandazioni delle Nazioni Unite (dichiarazione di Vienna del 2000 - X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del Crimine) e del Consiglio d'Europa (n. 19/99) è stata istituita con decreto del Capo Dipartimento in data 26 febbraio 2002 presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria la Commissione di studio *Mediazione penale e giustizia riparativa* composta tra gli altri dalla Dott.ssa Maria Pia Giuffrida e dal Prof. Adolfo Ceretti il cui piano di studio e di ricerca è reperibile in www.giustizia.it



come già avvenuto in altri ambiti (quali ad esempio la tutela dei diritti dell'ambiente e quella dei consumatori)⁴⁶.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Parlamento**, al fine di consentire un'efficace tutela del minore in ambito giudiziario, di provvedere alla riforma della normativa relativa alla difesa d'ufficio in modo tale da consentire un'effettiva applicazione della Legge 129/2001 nella parte che prevede la difesa tecnica del minore nelle procedure di adottabilità e *de potestate*;
2. Al **Parlamento** di procedere alla riforma del sistema della giustizia minorile prevedendo competenze esclusive in capo ad un unico organo effettivamente specializzato;
3. Al **Ministro della Giustizia** di riprendere le proposte di legge depositate il 15 gennaio 2008 agli atti del Gabinetto del Ministro della Giustizia, affinché il Consiglio dei Ministri possa procedere senza esitazione alla formulazione di un disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario minorile.

⁴⁶ Tratto da Amici dei Bambini *Il manifesto politico di Amici dei Bambini contro l'emergenza abbandono*, cit., pag. 25.